



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settegiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Attività Scolastica: attivascolastica_tn@figctrento.it

Conto corrente: Banca per il Trentino-Alto Adige Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 105 del 03 maggio 2024

SOMMARIO

1. GARE	3374
1.1 RECUPERI GARE	3374
2. GIUSTIZIA SPORTIVA	3374
2.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	3374

1. GARE

1.1 RECUPERI GARE

Con riferimento alla decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del CPA di Trento, pubblicata a pag. 3374/105 del presente Comunicato Ufficiale n. 105 dd. 03/05/2024, il CPA di Trento notifica di seguito la **riprogrammazione** della seguente gara:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
8R	PERGINE CALCIO	ALTAVALSUGANA CALCIO	15/05/24	10/04/24		20.30	PERGINE VALSUGANA SINT.

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

2.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 02/05/2024, in Trento, ha assunto il seguente **dispositivo**:

- 14) **RECLAMO DELLA SOCIETÀ S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 96 DEL 11/04/2024, RELATIVA ALL'INIBIZIONE FINO AL 16/05/2024 DELL'ALLENATORE CERASO MASSIMILIANO E FINO ALL'11/07/2024 AL DIRIGENTE POLICHETTI ANTONIO, CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE BENACENSE 1905 RIVA – SACCO S. GIORGIO DISPUTATA IL 07/04/2024.**

La Corte, esaminati gli atti,

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo:

- Riduce la sanzione impugnata nei confronti del Sig. Ceraso Massimiliano in complessive 3 giornate;
- Conferma la sanzione impugnata nei confronti del Sig. Polichetti Antonio della squalifica fino al 11.07.2024.

Visto il parziale accoglimento si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Motivazione riservata nei termini di legge.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 02/05/2024, in Trento, ha pronunciato la seguente **decisione**:

- 16) **RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PERGINE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 99 DEL 18/04/2024, RELATIVA ALLA RIPROGRAMMAZIONE A DATA DA DESTINARSI DA PARTE DEL CPA DI TRENTO, DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PERGINE CALCIO – ALTAVALSUGANA CALCIO DISPUTATA IL 10/04/2024 E NON REGOLARMENTE SVOLTA.**

Con il reclamo in epigrafe dd. 23.04.2024, la società ha avanzato gravame avverso la decisione di ripetizione della gara che era stata assunta a seguito del ricorso in primo grado della società Altavalsugana Calcio ASD.

Il Giudice Sportivo aveva rilevato come il calciatore della reclamante Pergine Calcio sig. Demattè Massimiliano, benché ammonito due volte, non fosse stato espulso, qualificando pertanto il fatto come errore tecnico.

La società ASD Pergine Calcio rilevava come per la società Altavalsugana Calcio ASD tale errore non avesse comportato conseguenze pratiche atteso che mancavano soli 3' regolamentari da giocare. La stessa società nel proprio reclamo reiterava le proprie considerazioni chiedendo l'accoglimento del gravame con il ripristino del risultato conseguito sul campo. La società Altavalsugana Calcio ASD nelle proprie controdeduzioni chiedeva la conferma della decisione del Giudice sportivo.

Preliminarmente occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", su cui le censure proposte nel reclamo risultano inammissibili.

Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità. Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico.

La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rievitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori.

Pertanto, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara per errore tecnico. A ben vedere, infatti, siamo di fronte non a una scelta tecnica ma a un vero e proprio errore sulla sanzione comminata (seconda ammonizione minuto 42' del 2T con mancato provvedimento di espulsione) e quindi dell'applicazione del regolamento di gioco con conseguente configurabilità dell'errore tecnico da parte del direttore di gara.

L'arbitro ha poi riconosciuto il proprio errore nel supplemento di rapporto e tale errore ha certamente influito sullo svolgimento della gara, poiché il calciatore Demattè Massimiliano ha continuato a parteciparvi per i rimanenti 3 minuti di tempo regolamentare, oltre a ben 9' di recupero concessi dall'arbitro nel secondo tempo.

Si rileva poi che da tale episodio la società ASD Pergine Calcio ha sicuramente tratto beneficio visto il risultato finale di 2 reti a 1. Detta evenienza, infatti, non può comunque mutare l'accertamento dell'irregolarità dell'arbitraggio e quindi dello svolgimento tecnico della gara che avrebbe potuto avere una storia completamente diversa con il calciatore Demattè Massimiliano fuori dal campo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti,

P.Q.M.

Delibera di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Visto il rigetto, si ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Dispositivo e motivazioni contestuali depositate in data 02/05/2024.

Pubblicato in Trento il 03/05/2024

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)